

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali

Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it

E p.c.

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**

Presidente della Commissione Tecnica di Verifica
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Pec: ctva@pec.minambiente.it

Data Milano, 4 febbraio 2020

Rif: ADEL FS/PU-0000313

**Oggetto: Dolomiti Edison Energy S.r.l. – Rinnovo di concessione dell'impianto idroelettrico di
Pozzolago (TN) – RICHIESTA DI DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
DELL'IMPATTO AMBIENTALE DA ESPLETARE E DELLA RELATIVA
COMPETENZA**

Con la presente nota la Scrivente società Dolomiti Edison Energy S.r.l. interPELLa codesto spettabile Ministero per ricevere chiarimenti in merito alla **procedura di verifica dell'impatto ambientale da espletare ai fini del rinnovo della propria "Concessione di piccola derivazione ad uso idroelettrico dai rii Brusago, Regnana e Roggia, a mezzo del lago delle Piazze e del pompaggio del lago della Serraia in Comune di Bedollo (TN)" (denominata, in breve, "Concessione dell'impianto idroelettrico di Pozzolago") di cui è titolare.**

L'opera di presa principale dell'impianto idroelettrico in oggetto deriva le acque del lago delle Piazze, regolato dalla diga omonima definita "Grande Diga" ai sensi della Legge 21 ottobre 1994 n. 584 (Arch. SND n. 110).

Si fa presente che, in precedenza, la stessa concessione era stata rinnovata alla Società Edison S.p.A., cui è subentrata il 1° maggio del 2008 per conferimento di ramo d'azienda la scrivente Dolomiti Edison Energy S.r.l., dalla Provincia Autonoma di Trento con Deliberazioni della Giunta 22 luglio 1994, n.9270 e 14 luglio 1995, n.7956 e presentava validità fino al 31/12/2016.

Stante ciò, in data 26/01/2015, ovvero circa un anno prima della scadenza, la Scrivente ha presentato richiesta di rinnovo della concessione per ulteriori anni 30 a decorrere dalla data di scadenza della stessa. La richiesta è stata a suo tempo presentata alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per le

risorse idriche e l'energia – Servizio gestione risorse idriche ed energetiche, settore competente ad assolvere a tale funzione.

Si precisa che la richiesta di rinnovo della concessione presentata nel 2015 da Dolomiti Edison Energy S.r.l. non prevedeva lo sviluppo di alcun progetto né la realizzazione di alcuna nuova opera ma esclusivamente il mantenimento delle condizioni stabilite dal disciplinare allora in essere per ulteriori 30 anni.

Tuttavia, a seguito della richiesta di rinnovo sopra detta, a partire dal 2016, ci sono stati vari scambi di corrispondenza tra la Scrivente e il Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche e il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia Autonoma di Trento dai quali è emerso che:

- il rinnovo della concessione sarebbe stato rilasciato dal Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche solo a seguito della chiusura con esito positivo di un procedimento di Verifica di VIA, di competenza provinciale presso il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali (il rinnovo della concessione è stato assimilato a un *progetto* appartenente alla categoria di cui alla lettera t) dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs.152/06);
- la Scrivente, come richiesto dalla Provincia, ha presentato la documentazione dovuta ai fini dell'avvio del procedimento di Verifica di VIA provinciale oltre che le successive ulteriori integrazioni documentali richieste dallo stesso Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali;
- ciò nonostante, in data 06/06/2019 tale procedimento di Verifica di VIA provinciale è stato archiviato dallo stesso Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n.93/2019, ritenendo che **l'istanza di rinnovo della concessione dovesse essere sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza ministeriale**, configurando tale attività come appartenente alla categoria di cui al punto 13 dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: *“Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume di invaso superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico analizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati”*.

Da ciò scaturisce la necessità di un confronto con Codesto Spettabile Ministero per dare seguito alla procedura identificata dalla Provincia Autonoma di Trento.

Considerando che la richiesta di rinnovo della concessione riguarda opere esistenti e non prevede alcuna modifica delle stesse, non è scontato che ricorrano le condizioni per poterla configurare come un “progetto” così come definito dallo stesso D.Lgs.152/06 e s.m.i. all'art.5 lettera g): *“Progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”*.

Si segnala pertanto l'oggettiva difficoltà della Scrivente nel dover definire:

- gli eventuali oneri istruttori per l'avvio del procedimento di VIA, da calcolare sulla base del valore delle opere in progetto, non essendo appunto presente alcun progetto;
- i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, in particolare della metodologia da applicare per la valutazione degli impatti di opere esistenti sul territorio da oltre 90 anni **non soggette ad alcuna modifica.**

Vi inviamo pertanto lo Studio di Impatto Ambientale e le successive integrazioni, già inviati al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia Autonoma di Trento, chiedendoVi se questo sia sufficiente ad ottenere le necessarie autorizzazioni.

Con l'obiettivo di fornire a codesto Spettabile Ente tutti gli elementi per formulare le proprie considerazioni in merito, si allega alla presente la cronistoria degli eventi intercorsi tra il 2015 e il 2019 che hanno coinvolto la scrivente e la Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia – Servizio gestione risorse idriche ed energetiche e Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali. Si allegano inoltre la corrispondenza intercorsa con gli enti e gli studi effettuati a supporto dalla Dolomiti Edison Energy S.r.l..

Si resta in attesa di un cortese riscontro e a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti

Dolomiti Edison Energy S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Dott. Ing. Roberto Barbieri



Allegati:

- Cronistoria interventi intercorsi tra il 2015 e il 2019
- Corrispondenza intercorsa con gli Enti
- Studio Ambientale per il rinnovo di concessione dell'impianto idroelettrico di Pozzolago (TN) – aprile 2018
- Studio Ambientale per il rinnovo di concessione dell'impianto idroelettrico di Pozzolago (TN) – integrazioni - luglio 2018

Cronistoria eventi interscorsi tra il 2015 e il 2019

In data 26/01/2015, con nota ADEL/MS-PU-161, la Dolomiti Edison Energy S.r.l. ha presentato richiesta di rinnovo della concessione per ulteriori anni 30 a decorrere dalla data di scadenza della stessa. La richiesta è stata presentata alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia – Servizio gestione risorse idriche ed energetiche (si veda Allegato 1).

Non avendo ricevuto alcun riscontro e non prevedendo variazioni rispetto alla concessione in essere, con nota ADEL/MS-PU-161 del 22/11/2016 la Dolomiti Edison Energy S.r.l. comunicava alla Provincia Autonoma di Trento di ritenere la stessa, mantenendo le medesime condizioni, tacitamente prorogata per ulteriori 30 anni, ovvero fino al 31/12/2046 (si veda Allegato 2).

A tale nota del 22/11/2016 la Provincia - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia – Servizio gestione risorse idriche ed energetiche rispondeva in data 30/11/2016 indicando che l'istanza di rinnovo sarebbe dovuta essere preliminarmente sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA “in quanto avente le caratteristiche individuate dall'art.3 delle Legge Provinciale di valutazione d'impatto ambientale (L.P. 17/09/2013, n.19) e previste dall'Allegato IV alla parte II del D.Lgs.152/06”. L'istruttoria di rinnovo sarebbe stata attivata solo dopo che la verifica di VIA si fosse completata con esito positivo. Il Servizio gestione risorse idriche ed energetiche della Provincia rimandava quindi al competente Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali per la definizione della documentazione da presentare per la Verifica di VIA, prorogando la validità della concessione in essere, nelle more della conclusione dell'iter istruttorio relativo al procedimento ambientale (si veda Allegato 3).

Successivamente, con nota prot.494795 del 13/09/2017 il Servizio gestione risorse idriche ed energetiche della Provincia concedeva alla Dolomiti Edison Energy S.r.l. ulteriori 180 giorni per la presentazione della documentazione per la Verifica di VIA, cui la stessa Dolomiti Edison Energy S.r.l., con nota 43898 del 24/01/2018, ha fatto seguito chiedendo una proroga di ulteriori 90 giorni per completare le attività previste, comprensive di indagini in campo, ai fini della predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale a supporto dell'istanza.

Con nota prot.97412 del 15/02/2018 il Servizio gestione risorse idriche ed energetiche concedeva alla scrivente gli ulteriori 90 giorni richiesti specificando che lo Studio Preliminare Ambientale sarebbe dovuto essere redatto secondo le disposizioni delle “Linee Guida per la redazione dello studio ambientale relativamente a progetti di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica” approvate con DGP n.96 del 27/01/2017 e gli Elementi tecnici di dettagli di cui alla Determinazione del Dirigente del SAVA n.1 del 14/02/2017 (si veda Allegato 4).

Con nota PU-1032 del 23/05/2018 la Dolomiti Edison Energy S.r.l. trasmetteva pertanto lo Studio Ambientale predisposto secondo le indicazioni ricevute (si veda Allegato 5).

Con nota S158/2018 fascicolo n.17.6/2018-135 del 30/05/2018 (si veda Allegato 6), la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali – Ufficio per le valutazioni ambientali ravvisava la non completezza della documentazione trasmessa (sostanzialmente per la parte amministrativa a corredo dello Studio) invitando la Dolomiti Edison Energy S.r.l. a seguire le specifiche “Indicazioni operative per la presentazione degli elaborati ambientali e progettuali in materia di VIA” predisposte dall'Ente stesso.

A tale nota la Dolomiti Edison Energy S.r.l. ha dato seguito in data 04/06/2018 (rif. PU-1078) presentando nuovamente lo Studio Preliminare Ambientale corredato dalla documentazione amministrativa richiesta dalla modulistica regionale (si veda Allegato 7).

A seguito della ricezione della documentazione, il servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali – Ufficio per le valutazioni ambientali inviava propria nota prot.352918 del 15/06/2018 (Allegato 8) in cui evidenziava che la categoria di opera identificata nell'istanza ovvero la tipologia di cui alla lettera t) dell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs.152/06: "Dighe e impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati" non fosse corretta e che la stessa potesse piuttosto configurarsi tra una delle seguenti due tipologie:

- Tipologia 13 dell'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: "Impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume di invaso superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico analizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati". In tal caso la procedura da espletare è la VIA di competenza ministeriale;
- Tipologia 2.m dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW"

Con riferimento alla prima tipologia di opere, nella medesima nota, il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali – Ufficio per le valutazioni ambientali si riservava di procedere con una verifica amministrativa interna per definire se la competenza del procedimento fosse statale.

Con riferimento alla seconda tipologia di opere, il Servizio in questione chiedeva chiarimenti (e una integrazione documentale) in merito all'interferenza delle opere con le aree naturali protette, ravvisando che, qualora vi fosse stata, la procedura non sarebbe stata la Verifica di VIA ma direttamente la VIA ai sensi della L.P. 19/2013.

A tale richiesta la Dolomiti Edison Energy S.r.l. rispondeva con nota ADEL FS/PU-1441 del 12/07/2018 indicando che nell'area di interesse non sono presenti aree naturali protette ai sensi della L.394/91 ma un sito Rete Natura 2000, in particolare ZSCIT3120034 "Paludi di Sternigo", i cui rapporti con le opere dell'esistente impianto idroelettrico di Pozzologo erano stati illustrati nello Studio Preliminare Ambientale già inviato e che venivano ulteriormente dettagliati nella documentazione integrativa fornita a corredo della nota sopra detta (si veda Allegato 9).

A seguire, in data 06/06/2019, la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali – Ufficio per le valutazioni ambientali inviava una nota alla Dolomiti Edison Energy S.r.l. in cui indicava che avrebbe proceduto all'archiviazione del procedimento di screening avendo stabilito, sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n.93/2019, che la richiesta di rinnovo in analisi si configurasse come opera di cui alla Tipologia 13 dell'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. da sottoporsi pertanto a VIA di competenza ministeriale (si veda Allegato 10).